

382.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	22465	Proposta di legge (Discussione):	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:		BORTOLANI ed altri; BARDELLI ed altri:	
PRESIDENTE	22465, 22467	Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione (3235-2208-B) .	22472
POCHETTI	22466, 22467	PRESIDENTE	22472, 22482, 22484
Disegni di legge:		BARDELLI	22476
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	22488	BORTOLANI, <i>Relatore</i>	22473, 22480, 22482, 22483
(Proposte di assegnazione a Commissioni in sede legislativa)	22487	GEROLIMETTO	22478
Disegno di legge di ratifica (Discussione):		LOBIANCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	22473, 22480, 22482, 22484
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 (3621)	22486	TASSI	22473, 22482, 22483, 22484
PRESIDENTE	22486	Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	22490
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	22486	Interrogazioni (Svolgimento):	
STORCHI, <i>Relatore</i>	22486	PRESIDENTE	22468
Proposte di legge:		ACHILLI	22469
(Annunzio)	22465, 22487	BARDOTTI	22470
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	22488	BRANDI	22472
(Proposte di assegnazione a Commissioni in sede legislativa)	22487	SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	22468, 22469, 22471
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	22467	Petizioni (Annunzio)	22465
		Risoluzione (Annunzio)	22490
		Ordine del giorno della prossima seduta	22490

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Anselmi Tina, Martini Maria Eletta e Miotti Carli Amalia sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

OLIVI e LOMBARDI GIOVANNI ENRICO: « Norme per il personale del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarrozzo (Padova) » (3835);

IANNIELLO: « Interpretazione autentica della legge 19 maggio 1975, n. 223, concernente " Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079 ", relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex-mansionisti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (3836).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

Roda Giorgio, sindaco di Budrio (Bologna), e Romiti Remo, sindaco di Casciana Terme (Pisa), e altri cittadini di quei

comuni chiedono l'emanazione di norme per la trasformazione dei contratti di mezzadria e di colonia in altri più adeguati ad una moderna organizzazione dell'agricoltura (222);

Saccomandi Giovanni, da Ravenna, chiede che vengano emanate norme per la tutela dell'ordine pubblico che rendano possibili efficaci interventi dell'autorità, anche mediante impiego delle forze armate, per lo snellimento dei procedimenti penali sia nella fase istruttoria che dibattimentale e per l'abolizione dei reati di opinione (223);

Saccomandi Giovanni, da Ravenna, chiede provvedimenti per garantire il rispetto delle libertà costituzionali nell'esercizio dell'attività amministrativa (224);

Majone Alberto, da Napoli, chiede che vengano modificate ed aggiornate le norme che regolano i contratti ed appalti dello Stato e degli altri enti pubblici (225);

Majone Alberto, da Napoli, chiede la revisione dell'articolo 75 della Costituzione per adeguare alla mutata consistenza del corpo elettorale il numero di firma di elettori necessario per avanzare richiesta di referendum abrogativo (226).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

V Commissione (Bilancio):

Senatori MURMURA e SANTALCO: « Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

per il mezzogiorno» (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (3808) (*con parere della IX Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori ZUGNO ed altri: «Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra» (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3818) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VII Commissione (Difesa):

Senatore MONTINI: «Modifiche alle tabelle 1 e 5 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ed alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, in materia di avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate» (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (3811) (*con parere della I Commissione*).

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo alla assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 3811.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, la proposta di legge n. 3811 si intende assegnata alla medesima Commissione in sede referente.

Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, sempre a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti altri progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

VIII Commissione (Istruzione):

Senatori MAROTTA ed altri: «Ridistribuzione tra le varie università del residuo non utilizzato dei contratti di cui al secon-

do comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766» (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3819) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

IX Commissione (Lavori pubblici):

«Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici» (3760) (*con parere della V e della VI Commissione*).

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 3760.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 3760 si intende assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, sempre a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente altro disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

X Commissione (Trasporti):

«Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione» (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (3812) (*con parere della I e della V Commissione*).

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 3812.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del Regolamento, il disegno di legge n. 3812, si intende assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente altro disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente, in sede legislativa:

X Commissione (Trasporti):

« Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca » (3814) (con parere della I, della III, della V e della XI Commissione).

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 3814.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 12 del regolamento, il disegno di legge n. 3814 s'intende assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 22 del regolamento, che il seguente altro disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente, in sede legislativa:

X Commissione (Trasporti):

« Studi e ricerche nel settore della pesca marittima » (3815) (con parere della V e dell'VIII Commissione).

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 3815.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da

un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 3815 s'intende assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Ricordo infine di avere proposto nella seduta di ieri, sempre a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

XI Commissione (Agricoltura):

« Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati » (approvato dalla IX Commissione del Senato) (3820) (con parere della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

Senatori **PIERACCINI** ed altri: « Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi » (approvato dalla XI Commissione del Senato) (3821) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere comunicato, nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la X Commissione permanente (Trasporti) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente progetto di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: « Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali » (2942).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Achilli, ai ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, « per conoscere se risponde a verità la notizia, appresa dai giornali, secondo la quale il Ministero dei trasporti avrebbe predisposto un programma decennale di provvidenze finanziarie per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri per un impegno di spesa di 30 miliardi, dei quali 20 sarebbero erogati in prestiti individuali per coloro che intendano acquistare un alloggio al libero mercato. A parere dell'interrogante ciò sarebbe in gravissimo contrasto con quanto disposto dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il quale dice che: " Per la realizzazione dei programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge "; né appare assolutamente accettabile che i disposti del secondo comma dell'articolo stesso, che stabilisce casi del tutto eccezionali, possano essere estesi alla generalità dei dipendenti delle ferrovie dello Stato » (3-00313).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere.

SINESIO, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Signor Presidente, rispondo anche a nome del ministro dei lavori pubblici.

L'attuazione del « programma decennale di provvidenze finanziarie e assicurative per la costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri », è prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 605, la quale contempla per i ferrovieri agevolazioni per la costruzione di case o per la concessione di mutui per lo acquisto di un alloggio. Tuttavia, mentre si dava attuazione all'articolo 20 della predetta legge, relativo all'ammissione al riscatto degli alloggi aziendali, intervenne la legge 22 ottobre 1971, n. 865. Si pose, quindi, la questione sulla opportunità o meno di dare comunque attuazione alla legge

n. 605 del 1966; tale questione venne sottoposta al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, il quale, nella sua adunanza dell'11 gennaio 1972, invitò l'azienda ad ascoltare in proposito le organizzazioni sindacali unitarie, che auspicarono vivamente fosse data attuazione, da parte dell'azienda, alla legge n. 605 del 1966, riguardante il personale delle ferrovie dello Stato.

È da osservare al riguardo che la legge n. 605 del 1966 non prevede una competenza dell'azienda delle ferrovie dello Stato a tempo indeterminato, ma l'attuazione di un programma decennale - precisamente dal 1966 al 1975 - che all'atto dell'emanazione della citata legge n. 605 del 1971 era già in fase di avanzata realizzazione, con la pubblicazione dei bandi di prenotazione per le provvidenze e con l'approvazione delle relative graduatorie.

Il Ministero dei trasporti ritenne allora opportuno sentire il parere del Ministero dei lavori pubblici, al quale furono prospettate le esigenze del personale delle ferrovie dello Stato, anche ai fini del regolare svolgimento del servizio ferroviario; esigenze che, d'altronde, sono alla base della legge n. 605 del 1966. Il Ministero dei lavori pubblici, con nota del 16 giugno 1972, « alla luce della esigenza primaria di non frapporre intralci all'attività costruttiva e tenuto conto anche che il CER (Comitato per l'edilizia residenziale) non ha adottato alcuna determinazione in ordine alle disponibilità esistenti sulla legge n. 605 », espresse il parere che l'azienda delle ferrovie dello Stato poteva procedere all'attuazione della legge stessa dando corso agli interventi già programmati.

Con decreto ministeriale n. 7078 del 26 luglio 1972, sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato il quale si espresse all'unanimità, venne quindi formalmente approvato il programma di ripartizione dei fondi tra i diversi compartimenti. Detto programma prevede l'erogazione della somma di lire 12.038.650.000 per i prestiti a singoli ferrovieri che intendano costruire o acquisire un alloggio; lire 8.025.780.000 per prestiti a cooperative edilizie; lire 8.599.000.000 per costruzione di alloggi da parte dell'azienda e da assegnare in proprietà; lire 1.000.000.000 per prestiti da concedere dalla Banca nazionale delle comunicazioni. L'entità della somma destinata alle provvidenze in argomento si riferisce a tutto il decennio di validità della legge (1966-1975) ed in essa sono compresi sia i

fondi disponibili sia quelli che si prevedono disponibili fino al 31 dicembre 1975. Dopo tale data, tutti i fondi comunque provenienti da quote di ammortamento concernenti gli alloggi aziendali a riscatto e quelli realizzati con le provvidenze previste dalla legge n. 605 del 1966, verranno messi a disposizione del comitato per l'edilizia residenziale. Presentemente, si sta provvedendo alla materiale erogazione dei fondi a disposizione della legge n. 605 del 1966.

PRESIDENTE. L'onorevole Achilli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ACHILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, desidero manifestare la mia profonda insoddisfazione, innanzi tutto in relazione al momento in cui si risponde all'interrogazione in esame. È chiaro che il sapere se corrispondeva a verità la notizia concernente il programma decennale aveva un certo valore in un determinato momento. La risposta è invece arrivata a case costruite. L'interrogazione è infatti di due anni fa. Tutto ciò sta già a dimostrarmi la volontà di non fornire spiegazioni adeguate, dal momento che le circolari e le determinazioni ricordate dal sottosegretario risalgono al 1972. Insomma, decisioni prese tre anni or sono vengono comunicate solo oggi alla Camera! Credo che già questa sia una dimostrazione della serietà con la quale si vuole instaurare un nuovo rapporto tra l'esecutivo e il Parlamento.

Il secondo motivo della mia insoddisfazione va ricercato nel fatto che non è lecito a nessun consiglio di amministrazione, foss'anche quello delle ferrovie dello Stato, di andare contro le disposizioni della legge n. 865 del 1971, che modificavano quelle contenute in leggi precedenti. Se sulla base di tale previgente legislazione un'amministrazione aveva predisposto un programma, essa era evidentemente tenuta alle modifiche introdotte dalla successiva legge n. 865 del 1971, che da questo punto di vista era estremamente chiara. Né vale obiettare che sono state consultate le organizzazioni sindacali di categoria: sarebbe veramente ridicolo, oltre che non produttivo ai fini dell'interpretazione della legge. È chiaro che si è voluto continuare secondo una vecchia logica clientelare, perché l'erogare 12 miliardi per l'acquisto di appartamenti sul libero mercato ha un senso molto chiaro e molto preciso, che a nessuno può

sfuggire, e che una battaglia legislativa avrebbe dovuto — almeno questo era nelle speranze — cancellare dalla prassi amministrativa del nostro paese. Evidentemente, come dicevo, si è voluto passare sopra a precise disposizioni legislative; e le decisioni prese potranno evidentemente essere fatte salve in altra sede, perché la risposta di oggi non elimina i dubbi sorti a questo proposito.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Bardotti, al ministro dei trasporti, « per sapere se è a conoscenza delle condizioni di grave disagio in cui versano i collegamenti ferroviari che interessano la città di Siena ed il suo comprensorio a causa, soprattutto, della eccessiva lentezza con la quale da Siena, si raggiungono Firenze e Chiusi, pur trattandosi di percorrenze relativamente brevi. Per conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda adottare al fine di potenziare in modo organico questa rete ferroviaria, oramai assolutamente inadeguata a soddisfare le esigenze delle popolazioni interessate. L'interrogante chiede, infine, di sapere se il Ministero dei trasporti, d'intesa con la regione toscana, che ha scelto l'aeroporto di San Giusto come scalo principale per la nostra regione, ed in seguito al provvedimento, già approvato dal Senato, che trasferisce gli otto miliardi stanziati per San Giorgio a Colonna al potenziamento delle relazioni tra Firenze e Pisa (San Giusto), non ritenga di creare un *terminal* anche per la città di Siena e quindi di provvedere, almeno, al miglioramento delle comunicazioni tra Siena ed Empoli, in modo da consentire l'inserimento nella direttrice Firenze-San Giusto » (3-02517).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere.

SINESIO, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Signor Presidente, per quanto riguarda i tempi di percorrenza dei treni viaggiatori sulla linea Empoli-Siena-Chiusi si precisa quanto segue. La velocità commerciale media dei treni effettuati con materiale ordinario è di 44 chilometri l'ora da Empoli a Siena e di 54 chilometri l'ora da Siena a Chiusi, con punte rispettivamente di 46 e 57 chilometri l'ora; in senso inverso la velocità commerciale media è di 49 chilometri l'ora da Chiusi a Siena e di 50 chilometri l'ora da Siena a Empoli, con

punte rispettivamente di 52 e 56 chilometri l'ora.

Per i treni con automotrice, che rappresentano i tre quarti del complesso delle comunicazioni della linea, la velocità commerciale aumenta in misura sensibile; essa risulta di 55 chilometri l'ora da Empoli a Siena e di 58 chilometri l'ora da Siena a Chiusi, con punte di 67 chilometri l'ora in entrambe le tratte; in senso inverso la velocità commerciale media è di 58 chilometri l'ora da Chiusi a Siena e di 59 chilometri l'ora da Siena ad Empoli, con punte rispettivamente di 62 e 70 chilometri l'ora.

Tali velocità commerciali, pur non essendo effettivamente elevate, sono comunque adeguate al massimo alle condizioni della linea, che possono così riassumersi: velocità massime che vanno da un minimo di 80-85 chilometri l'ora e che riguardano la metà circa del percorso, ad un massimo di 100-105 chilometri l'ora; tali velocità sono imposte dallo stato dell'armamento, dai requisiti plano-altimetrici del tracciato, dal sistema di trazione e non sono quindi suscettibili di aumento; vincoli dell'esercizio, e più precisamente notevoli perditempi per l'effettuazione del servizio viaggiatori in tutte le località intermedie oppure — nei casi più favorevoli — limitatamente alle località più importanti (che sono, comunque, numerose) ai quali vanno aggiunti gli altri conseguenti alle soggezioni imposte per incroci o precedenze su linea a binario unico; tali vincoli non sono ovviamente eliminabili.

Provvedimenti di potenziamento radicale non rientrano per ora nei programmi dell'azienda, in quanto la potenzialità dell'arteria offre ancora cospicui margini per eventuali aumenti di traffico specialmente rispetto a tronchi di similari caratteristiche che si trovano in peggiori condizioni. Nonostante ciò si è comunque provveduto ad installare sulla tratta più impegnata (Empoli-Siena) alcuni moderni apparati centrali elettrici ad itinerari nelle stazioni di Castelfiorentino e di Certaldo, ai quali seguirà l'immediato completamento di quello di Granaiole.

Ulteriori eventuali notevoli incrementi di traffico potranno ancora essere fronteggiati, prima di ricorrere a provvedimenti radicali e — quindi — oltremodo onerosi, con la trasformazione del sistema d'esercizio e con l'attuazione di provvedimenti idonei a conseguire — mediante l'ammodernamento delle apparecchiature di manovra degli scambi e dei segnali — lo snellimento della circola-

zione ferroviaria. Si fa presente, infine, che il programma generale degli aeroporti, attualmente all'esame del comitato interministeriale per la programmazione economica, non prevede alcun intervento per l'aeroporto di Siena Ampugnano.

La possibilità di istituire relazioni dirette celeri tra Siena e Pisa, per favorire i collegamenti con l'aeroporto di San Giusto, incontra notevoli difficoltà, prima fra tutte l'attuale carenza di materiale che non consente nemmeno di realizzare servizi di riconosciuta esigenza prioritaria sulle varie linee della rete. A ciò aggiungasi la perdita di tempo derivante dalle necessarie manovre ad Empoli, che si ripercuoterebbero negativamente sulla marcia dei treni della linea Firenze-Empoli-Pisa.

D'altro canto, i collegamenti di Siena con Pisa sono già assicurati convenientemente con numerose e buone coincidenze nella stazione di Empoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Bardotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARDOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che la risposta fornita dal rappresentante del Governo alla mia interrogazione, anziché fugare le preoccupazioni in merito alla situazione in cui si trova il tratto ferroviario oggetto dell'interrogazione stessa, sottolinea con maggiore evidenza l'urgenza di un intervento veramente decisivo. Il fatto, ad esempio, di sapere che la velocità media si aggira sui 50 chilometri orari, fa comprendere come quei tratti si percorrano più facilmente in bicicletta, anziché in treno. La bassa velocità di esercizio, in altre parole, scoraggia i viaggiatori, rendendo la linea scarsamente frequentata. Anche le ragioni addotte circa lo stato dell'armamento e le difficoltà del tracciato, di fatto, costituiscono la riprova che l'intera linea richiede un intervento organico. A tal proposito, non è certo incoraggiante sapere che nei programmi dell'amministrazione ferroviaria non rientra un simile intervento poiché il relativo onere sarebbe insopportabile.

Di qui la mia insoddisfazione per la risposta dell'onorevole sottosegretario ed il mio invito ai responsabili del Ministero — proprio sulla scorta dei dati ora forniti dall'amministrazione ferroviaria — perché rivedano il proprio atteggiamento circa i provvedimenti da prendere in merito a questo

tratio ferroviario, il cui stato attuale, oltre che scoraggiare l'affluenza dei viaggiatori, di fatto deteriora progressivamente la condizione della linea e la rende sempre meno idonea ad assolvere i compiti di collegamento tra le sedi servite. Basti dire che la città di Siena è stata collegata negli anni precedenti da un raccordo autostradale con Firenze e Val di Chiana, con relativo innesto nell'autostrada del Sole: un fatto del genere, evidentemente, privilegia sempre più il mezzo automobilistico nei confronti di quello ferroviario.

Pertanto, nel ribadire la mia insoddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, vorrei invitarlo a trasmettere agli organi in questo momento preposti all'elaborazione dei programmi di intervento, il resoconto della presente discussione, e ciò per sottolineare l'urgenza — a nostro parere — di interventi organici, che valgano a restituire a questa linea ferroviaria la sua funzione vitale per le zone interessate, che altrimenti non sarebbero servite da altri mezzi di comunicazione.

PRESIDENTE. Per accordo intervenuto fra interroganti e Governo, lo svolgimento delle interrogazioni Carri (3-02942) e Caradonna (3-03093) è rinviato ad altra seduta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Brandi al ministro dei trasporti, « per sapere se è vero che il comitato tecnico nominato dall'allora ministro Preti per l'ubicazione dell'aeroporto internazionale di Napoli nell'area Lago Patria, ha incontrato difficoltà tecniche insuperabili e se risponde al vero che la NATO, negli ultimi mesi, ha raddoppiato gli impianti *radar* esistenti in detta area; se è a conoscenza del conflitto di competenza sollevato sull'ubicazione del suddetto aeroporto dall'ex ministro dei lavori pubblici Lauricella nei confronti dell'ex ministro dei trasporti e dell'aviazione civile che per altro omise di fare la scelta dell'area con decreto motivato, perché in difformità col parere dei lavori pubblici; se consta che mentre l'Ente autonomo Volturno provvede ad eseguire tempestivamente la richiesta variante in area Grazzanise sud, l'amministrazione provinciale di Napoli non ha spostato le piste di 15 gradi, come richiesto, per evitare le interferenze con gli aerei militari della base di Grazzanise; e quindi se risponde al vero che in area Lago Patria s'appalesa impossibile realizzare il necessario parallelismo tra le piste civili e quelle militari di Grazzanise; se è

vero che in seguito al sopralluogo del comitato tecnico, è stata accertata l'impossibilità di allontanare le testate verso terra delle piste a causa del ritardo ferroviario, onde consentire la sicurezza dei decolli e atterraggi lato terra; se non ritiene accertare l'esistenza o meno dei suddetti ostacoli tecnici, riscontrati nell'area di Lago Patria, per cui oltre alla mancanza di sicurezza della navigazione, vi sarebbe l'inagibilità a terra. In conseguenza, se e quali provvedimenti intenda adottare, e quale conto intende dare al parere del ministro dei lavori pubblici » (3-03197).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere.

SINESIO, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Signor Presidente, onorevoli deputati, il comitato di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, cui è stato rimesso, per il relativo esame e parere, il progetto di massima del nuovo aeroporto civile di Napoli, ha provveduto, tramite la commissione ristretta all'uopo incaricata dal comitato stesso, a formulare le prescrizioni e le raccomandazioni ritenute opportune in merito al predetto progetto.

Il voto definitivo è stato emesso in una recente riunione del citato comitato.

Riguardo alla presenza di impianti *radar* della NATO nell'area di Lago Patria, che sarebbero stati potenziati, si assicura che il comitato anzidetto non ha mancato di valutare ogni aspetto della nuova opera aeroportuale, in relazione alle varie situazioni di fatto esistenti nella zona e provvederà, ove necessario, a richiedere ogni ulteriore accertamento inteso a fugare dubbi di qualsivoglia natura sulla piena validità operativa del nuovo aeroporto.

Circa il presunto conflitto di competenza sollevato sulla ubicazione dell'aeroporto in argomento dall'ex ministro dei lavori pubblici nei confronti dell'ex ministro dei trasporti (siamo qui in presenza di tutti « ex »), si fa presente che l'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 111, attribuisce al ministro dei trasporti la competenza in materia programmatica e realizzativa degli interventi di cui alla legge medesima, tra i quali rientra il nuovo aeroporto di Napoli, mentre al ministro dei lavori pubblici è riservato, dalla legge medesima, un parere consultivo, non vincolante quindi, circa l'ubicazione delle aree da destinare all'esecuzione delle opere.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

Nella fattispecie, pertanto, pur avendo il ministro dei lavori pubblici espresso parere favorevole ad una soluzione ubicativa del nuovo aeroporto difforme da quella successivamente adottata dal ministro dei trasporti *pro tempore*, non si ravvisa alcun conflitto di competenza.

All'amministrazione provinciale di Napoli, che ha curato la redazione del progetto di massima del nuovo aeroporto, non è stato mai richiesto — né vi era motivo di richiederlo — di spostare la previsione progettuale delle piste di volo di 15 gradi.

Per quanto concerne il parallelismo, non di natura geometrica, bensì operativa, esso è di fatto rispettato nel progetto di massima che è all'esame del succitato comitato.

Non si ravvisa alcuna necessità di spostare le testate delle piste di volo verso terra — lato ferrovia — in quanto i piani di sicurezza aeronautici — lato mare — non interferiscono con alcun ostacolo, talché tutti i decolli e gli atterraggi avverranno nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza.

Si assicura all'onorevole interrogante che non è mutata da parte di questo Ministero la favorevole determinazione già espressa per la soluzione ubicativa di Lago Patria.

PRESIDENTE. L'onorevole Brandi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BRANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo certamente dichiararmi del tutto insoddisfatto, perché la stranezza della risposta del sottosegretario è veramente colossale. Da quanto egli ha detto, infatti, emerge che la risposta all'interrogazione era stata preparata prima ancora che il comitato esprimesse il suo parere: mentre infatti nella prima parte — evidentemente corretta all'ultimo momento — si diceva — mi pare — che il comitato non aveva espresso il parere, nella seconda parte ci si è dimenticati di appor- tare la relativa modifica, e si parla di una riserva del comitato stesso.

Chi vi parla è stato diverse volte sottosegretario, e si rende pienamente conto della dolorosa situazione del rappresentante del Governo, che deve venire in aula a leggere un documento burocratico che non leggerebbe se avesse la possibilità di valutarlo attentamente, al fine di individuare l'eventuale presenza di palesi contraddizioni, simili a quella che abbiamo notato questa volta.

Non dobbiamo allora meravigliarci, onorevoli colleghi, se, alle elezioni, il paese vota in un determinato modo: non ci dobbiamo meravigliare, perché questo è un esempio tipico della prevaricazione che un gruppo di potere napoletano commette in danno dell'interesse collettivo, non solo di Napoli, perché questo aeroporto non interessa soltanto Napoli, ma l'intero Mezzogiorno.

Non ha senso, allora, parlare di una certa legge, ormai superata con l'istituzione dell'ente regione, il cui parere, in questo caso manca, come manca il parere di qualunque altro organo. Si parla di un ministro *pro tempore* (molto opportunamente il sottosegretario diceva che si tratta di tutti ex ministri): in quel momento, forse anche per ragioni di convenienza elettorale, quel ministro giudicava opportuno creare un aeroporto a Lago Patria, perché forse gli interessi del suo gruppo di potere erano volti verso quella località. La verità è una sola: la risposta che ci viene data in questo momento dal Governo non è idonea perché non è tempestiva; ma, quello che è più grave, non è valida sotto il profilo tecnico e non è adeguata alla realtà. E noi ci auguriamo che con un nuovo Governo, di cui da qualche parte già si ipotizza la prossima costituzione, si cancelli anche questo obbrobrio per l'Italia meridionale.

Discussione della proposta di legge: Bortolani ed altri; Bardelli ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione (3235-2208-B) (già approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bortolani, Cristofori, Micheli Pietro, Stella, Prearo, Tesini, Andreoni, Cuminetti, Balasso, Baldi, Morini, Schiavon, Traversa, Urso Salvatore, Pisoni, Miroglio, Lindner, Amadeo, Bottari e Castellucci; Bardelli, Macaluso Emanuele, Esposto, Gianini, Pegoraro, Di Marino, Marras, Bonifazi, Martelli, Scutari, Riga Grazia, Mirate e Valori, già approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali avvertendo che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bortolani.

BORTOLANI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già avuto la possibilità di esporre ampiamente il punto di vista del Governo su questa proposta di legge, sia alla Camera sia al Senato. Nel riservarmi di intervenire in sede di replica, invito fin d'ora la Camera ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si parlò per la prima volta della necessità di incrementare quelle forme di associazionismo che potessero agevolare le aziende agricole nel difficile compito di offrire i prodotti sul mercato, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, assecondò favorevolmente lo andamento dei lavori della Commissione agricoltura incaricata dell'esame di questo progetto di legge, anche perché all'inizio sembrava che riguardasse un orizzonte più vasto, cioè che si rivolgesse a tutto il settore della produzione agricola e al fine di accrescere quella capacità contrattuale che ha sempre fatto difetto nelle aziende agricole, dal momento che gli agricoltori sono caratterizzati da uno spiccato senso dell'individualismo, anche perché la stessa loro distribuzione territoriale rende particolarmente difficile una attività solidale. Senonché il testo licenziato dal Comitato ristretto, che in un primo momento aveva assunto questo senso di largo respiro per la difesa e per la tutela della capacità contrattuale degli agricoltori, è stato via via

modificato nelle sue successive formulazioni in questo e nell'altro ramo del Parlamento, per cui è oggi assai difficile ritenerlo conforme agli impegni internazionali che lo Stato italiano ha assunto nei confronti degli Stati membri della CEE e nei confronti della stessa Comunità economica europea.

Infatti, se noi esaminiamo l'altra legge che ha regolato la situazione del mercato ortofrutticolo, vale a dire la legge n. 622 del 27 luglio 1967, la quale ha ricevuto il beneplacito degli organi della Comunità europea, noi vediamo che diverse sono le differenze, anche sostanziali. Ecco, quindi, che il testo del provvedimento approvato anche con il nostro voto favorevole dalla Camera dei deputati, che conteneva alcuni principi per la difesa della condizione agricola e per consentire agli agricoltori di fare un fronte comune verso gli acquirenti all'ingrosso dei loro prodotti, ha trovato in noi molte perplessità proprio in relazione alla situazione internazionale in cui questa legge è destinata ad operare, e in cui l'organizzazione cui si vuole dare vita dovrà svolgere la sua azione.

Noi eravamo dell'avviso che tale organizzazione si dovesse occupare di tutti i prodotti; che le vendite, le offerte e le contrattazioni avvenissero appunto nei riguardi degli associati e non associati, che le contrattazioni, in quanto fatte dall'associazione, avessero valore *erga omnes* anche per i non associati, che si superasse il punto di eventuale frizione con gli organismi internazionali stabilendo che anche i produttori stranieri che avessero venduto i loro prodotti nelle province o comunque nelle zone di competenza dell'associazione fossero soggetti alla disciplina che ho prima indicato.

In questo modo vi sarebbe stato veramente un potenziamento della capacità contrattuale degli agricoltori, e non soltanto nel settore del latte.

Certe affermazioni che ho letto nella relazione che accompagna la proposta di legge Bardelli, secondo le quali il problema zootecnico si risolve attraverso la soluzione dei problemi connessi al mercato del latte, credo non possano essere sottoscritte ed accettate *sic et simpliciter*, perché sappiamo che in molti paesi produttori di carne il problema è completamente diverso, nel senso che la selezione delle razze è fatta per ottenere bestiame da carne e non bestiame da latte, e quindi anche l'indirizzo zootecnico è soggetto a tutt'altri criteri: criteri

che in Italia risentono di una carenza di sperimentazione agraria valida ed efficace, e che certamente non sono attribuibili alla pesante situazione attualmente in atto nel settore del latte.

Certo, il latte è un prodotto importante, e come tutti i prodotti agricoli deve essere difeso. Ma il fatto di approvare una legge così settoriale, così al di fuori, come *rara avis*, del grande campo della produzione agricola, con il rischio addirittura di andare a collidere con gli impegni internazionali e comunitari dell'Italia, a noi sembra pericoloso.

Non dobbiamo dimenticare, ad esempio, che questa proposta di legge, ancorché di iniziativa parlamentare e non governativa, non è stata rassegnata, per così dire, agli organi di controllo della Comunità economica europea. Noi, quindi, facciamo un passo senza sapere quale ne sarà la conseguenza: potrebbe accadere, una volta di più, che il nostro Governo, già ampiamente inadempiente per quanto riguarda gli impegni e gli obblighi comunitari, finisca davanti all'Alta Corte di giustizia delle Comunità europee e avremo ancora una pronuncia negativa nei nostri confronti, nei confronti di quell'Italia che prima era solo il « ventre molle » e che, purtroppo, ieri l'altro è stata addirittura definita dalla stampa internazionale comunitaria il « basso ventre molle » dell'Europa. Mentre noi dobbiamo cercare in tutto il mondo di riacquistare, per quanto è possibile, la nostra dignità di nazione, continuiamo ad andare avanti con provvedimenti e proposte di legge che rischiano sempre di aumentare le già pesanti inimicizie che esistono nei nostri confronti, di accrescere l'allontanamento che di fatto già esiste nei nostri confronti da parte degli altri paesi del Mercato comune, perché non vogliamo seguire quelle strade che la Comunità economica europea ha indicato da anni.

I regolamenti comunitari che riguardano il mercato del latte sono già stati emanati; già esistono, per altri settori, regolamenti comunitari in materia di organizzazione e di associazione dei produttori. Quella sarebbe stata, a nostro avviso, la via da seguire.

Ma vi è anche un altro problema di contenuti. Si è voluto introdurre con questa proposta di legge — tra l'altro limitando con ciò anche la libertà di associazione — il concetto del voto *pro capite*, cioè il fatto

che nell'associazione tutti i singoli partecipanti debbano avere lo stesso peso. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che l'imprenditore debba vedere tutelati i suoi diritti individuali, ma non dobbiamo dimenticare che la logica comunitaria, la logica della Comunità economica europea, alla quale noi continuiamo a voler restare legati, almeno nominalmente, è una logica diversa, è una logica aziendale, una logica che potremmo chiamare, con un neologismo, « efficientista ». Se dobbiamo seguire i principi del trattato istitutivo della Comunità economica europea per la difesa delle capacità produttive delle varie regioni — intendendosi per regioni gli Stati membri, come normalmente avviene nel linguaggio internazionale — dobbiamo renderci conto che anche questo è un modo per venire a collisione con le direttive che la CEE ha voluto fissare per il settore.

Non ha senso stabilire che sia membro dell'associazione una cooperativa con centinaia di aderenti e che il voto di tale cooperativa (cui aderiscono centinaia di aziende le quali possiedono migliaia di animali da latte a produzione) debba valere nell'associazione come il voto di un singolo produttore. Probabilmente non avrebbe senso neanche stabilire che il voto debba essere pari alla capacità produttiva aziendale, anche se ciò avrebbe maggiore significato, servendo notevolmente da spinta in senso efficientista: è infatti evidente che una azienda di dimensioni maggiori ha interessi economicamente ben più validi rispetto a quelli di un piccolo produttore che in Italia vive purtroppo in modo veramente gramo e che, in un contesto europeo, è destinato, economicamente parlando, a scomparire come imprenditore privato. Ma se noi dobbiamo assicurare il rispetto dell'individuo, anche del piccolissimo imprenditore, certamente non possiamo non tenere conto anche dell'interesse dell'economia nazionale di avere un associazionismo efficiente, di avere delle aziende efficienti.

Si sarebbe fissato un giusto criterio se si fosse ottenuto un temperamento delle due opposte esigenze, vale a dire se il voto fosse stato determinato innanzitutto dalla volontà delle associazioni, temperando però le esigenze produttive con quelle individuali. Si impongono invece alla associazione delle direttive di statuto che sono nettamente in contrasto con le norme e con i principi comunitari, adottando dei criteri che otterranno risultati senz'al-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

tro negativi per quel che riguarda la nostra stessa economia.

Il fatto che si sia regolata con norme siffatte la vita associazionistica dei produttori agricoli per consentire loro di difendere la produzione e di aumentare la capacità contrattuale nei confronti degli industriali e degli acquirenti all'ingrosso sarà probabilmente, anche in termini pratici, un fallimento a breve scadenza. La scarsa validità e la scarsa efficacia determinata dall'assenza di norme che impongano *erga omnes* la volontà dei deliberati dell'associazione determinerà un ulteriore aumento della sfiducia verso tutti quegli strumenti che il Parlamento sta cercando di mettere a disposizione degli agricoltori.

Al di là di questi rilievi critici, non dobbiamo tuttavia dimenticare gli aspetti positivi del provvedimento in esame. Per la seconda volta, anche se settorialmente, il Parlamento sta cercando di approntare gli strumenti per consentire ai produttori agricoli di difendersi sul mercato nei confronti dei grossi acquirenti, dei grossi capitali e delle grosse industrie che finora hanno coartato il mercato in loro favore, agendo con la potenza dell'oligopolio nei confronti di migliaia di piccoli produttori e di imprese marginali o extramarginali cui potevano imporre qualsiasi prezzo. Quindi, sotto l'aspetto puramente giuridico e sociale, il provvedimento in esame è senz'altro positivo. Proprio per questo suo aspetto positivo, il gruppo del MSI-destra nazionale, motivando il proprio atteggiamento attraverso una brillante dichiarazione di voto dell'onorevole Valensise (cui io mi richiamo totalmente per questa parte), espresse voto favorevole al provvedimento in occasione del primo esame da parte della Camera. Tuttavia, nella valutazione generale della situazione, per il fatto che non sono stati rispettati gli impegni internazionali, per il fatto soprattutto che questo progetto di legge non è stato inviato in via preventiva agli organi di controllo della Comunità economica (pur essendovi stato in questo senso un impegno preciso da parte del Governo) noi non riteniamo oggi di poter votare a favore del provvedimento, e, come abbiamo già fatto al Senato, anche in questo ramo del Parlamento ci limiteremo ad una semplice astensione.

In questa sede siamo chiamati ad esaminare soltanto quelle parti del provvedimento modificate dal Senato: e proprio sulle parti modificate abbiamo fatto alcune

considerazioni che ci hanno portato alla stesura di alcuni emendamenti. A questo proposito vorrei far presente che il gruppo del MSI-destra nazionale potrebbe modificare in senso positivo la propria posizione nel caso che alcuni dei più significativi emendamenti da esso presentati venissero approvati. Non ci si venga a dire che un ulteriore rinvio del provvedimento al Senato ritarderebbe oltremodo la sua entrata in vigore, poiché abbiamo visto che questa legge, che è stata per troppo tempo bloccata presso i Comitati ristretti e nelle aule delle Commissioni, in Assemblea ha avuto invece un *iter* brevissimo. Quindi, dato che siamo ancora in tempo per correggere parte di quegli errori che ho testé denunciato, ritengo necessaria una analisi critica e ritengo altrettanto necessaria una riunione del Comitato dei nove al fine di vagliare le posizioni dei vari gruppi su questo provvedimento.

Per quanto riguarda gli emendamenti da noi presentati, poiché sono di facile intendimento, avverto fin d'ora che rinunceremo alla loro illustrazione (si tratta infatti degli stessi emendamenti che abbiamo presentato in Commissione) per non prolungare eccessivamente il dibattito: d'altronde sono presenti in aula per questa discussione quasi esclusivamente i membri della Commissione agricoltura.

Ecco, signor Presidente, quali sono i principali motivi della nostra perplessità nei confronti di questo provvedimento. Noi chiediamo al Parlamento un atto di coraggio: l'estensione a tutto il settore produttivo agricolo di questo strumento, e chiediamo altresì che tale strumento sia effettivo ed efficace affinché nelle contrattazioni fatte tramite l'associazione (con la competenza provinciale, come è stato deciso in sede di Commissione) si possa, attraverso la soppressione delle parole « di latte » nel secondo comma dell'articolo 2, allargare il campo di applicazione di questo associazionismo, con il conferimento della competenza a trattare tutti i prodotti.

Il secondo problema si riferisce alla possibilità di conferire validità *erga omnes* ai deliberati delle associazioni nelle contrattazioni, stabilendo che qualsiasi patto contrario sia invalido e nullo, come ormai per buona parte è stato fatto per tutta la normativa vigente in materia agraria, in modo che, in un momento successivo, anche coloro che fossero riusciti a spuntare prezzi inferiori a quelli sanzionati dalla deliberazione fatta tramite l'associazione dovessero es-

sere comunque ritenuti debitori della differenza nei confronti del piccolo produttore, anche se costui non fa parte direttamente dell'associazione.

In pratica, ciò significherebbe trasferire il contratto collettivo dal settore del lavoro dipendente a quello del lavoro autonomo. Se esaminiamo la situazione esistente nelle nostre campagne, dobbiamo constatare come i piccoli imprenditori e i coltivatori diretti siano i lavoratori che in Italia hanno gli orari più lunghi, la minore tutela da parte degli enti previdenziali e le retribuzioni più basse.

Queste sono le perplessità che attualmente ci fanno considerare con un certo sospetto e con diverse riserve la proposta di legge in discussione. Comunque, noi enunceremo con una brevissima dichiarazione di voto la nostra posizione definitiva in relazione alla sorte che l'Assemblea riserverà ai nostri emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bardelli. Ne ha facoltà.

BARDELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista esprimerà voto favorevole al provvedimento in esame nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e conseguentemente voterà contro ogni emendamento. La proposta di legge che ci accingiamo ad approvare - voglio sottolinearlo subito - è il risultato della convergenza e dell'intesa tra un vasto arco di forze politiche democratiche su un testo unificato, che ha raccolto la proposta di legge presentata dal gruppo comunista fin dal maggio 1973 e quella successivamente presentata da un gruppo di colleghi democristiani sulla stessa materia nell'ottobre 1974.

Abbiamo in questo caso la conferma che quando le maggiori forze politiche presenti nel Parlamento ispirano la loro azione e la loro iniziativa al metodo del confronto positivo, della ricerca delle convergenze e delle alleanze, diventa possibile avviare a soluzione i problemi e il Parlamento riesce a corrispondere alle aspettative e alle esigenze di questa o di quella categoria e del paese più in generale. Quando invece prevalgono assurde preclusioni e discriminazioni (e troppo spesso questo è avvenuto), anche i problemi più semplici diventano insolubili e il Parlamento è condannato all'immobilismo.

Negli ultimi anni le leggi più innovative e importanti approvate dal Parlamento in materia di agricoltura sono state tutte la risultante di una positiva intesa tra le grandi forze politiche presenti nel Parlamento. Così è stato per la legge sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici nel 1971, per quella sulla montagna dello scorso anno e per quella oggi al nostro esame, relativa all'incentivazione dell'associazionismo tra i produttori zootecnici e alla determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

Per contro, il Parlamento non riesce da anni ad avviare a soluzione alcuni problemi di grande rilevanza perché in ordine ad essi la democrazia cristiana ed altre forze politiche hanno assunto un atteggiamento di rigida chiusura, rifiutando la ricerca di ogni confronto e convergenza con l'opposizione di sinistra. Mi riferisco, per fare solo alcuni esempi, alla regionalizzazione degli enti di sviluppo, al piano zootecnico, alla trasformazione in affitto della mezzadria e della colonia, alla riforma dell'AIMA e ad altre minori.

Questa situazione si riproduce in tutti gli altri campi di attività del Parlamento e nella gestione della cosa pubblica a tutti i livelli, con conseguenze sempre più negative per la vita economica, sociale e democratica del nostro paese.

Su questo fondamentale dato politico tutte le forze democratiche della maggioranza, e in particolare quelle democristiane, debbono essere sollecitate ad una approfondita riflessione, soprattutto in presenza dei profondi guasti che ha provocato, negli ultimi anni, un modo di governare fondato sulla pregiudiziale anticomunista, sulla delimitazione artificiosa della maggioranza e sul rifiuto del confronto positivo con la grande forza rappresentata dai comunisti nel paese.

La legge per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione avrebbe potuto essere operante già da alcuni mesi, se non fosse stata bloccata al Senato da resistenze immotivate, e se talune forze politiche non si fossero opposte all'esame in sede legislativa, da parte della Commissione agricoltura della Camera, delle poche e marginali modificazioni apportate dal Senato in seconda lettura al testo approvato dalla nostra Assemblea fin dal 5 febbraio 1975.

Il provvedimento in discussione rappresenta una novità in assoluto nella legisla-

zione italiana: è infatti la prima volta che viene stabilita per legge una normativa per determinare il prezzo di vendita all'origine di un prodotto agricolo, sottraendo i produttori agricoli al prepotere e al ricatto da sempre esercitati su di essi dalla grande industria di trasformazione e dalla grande intermediazione speculativa. Questa legge offre ai produttori zootecnici, fino ad oggi isolati e deboli, un importante strumento di potere contrattuale a difesa dei loro redditi di fronte all'industria di trasformazione del latte, che, nel passato, ha sempre imposto unilateralmente la propria volontà in materia di prezzi del latte alla produzione, rifiutando ostinatamente ogni ipotesi e proposta di contrattazione tra le parti interessate per la determinazione dei prezzi medesimi.

Questa situazione ha provocato danni soprattutto alla grande massa dei piccoli e medi produttori zootecnici, che nel nostro paese — non dobbiamo mai dimenticarlo — danno circa i tre quarti della produzione di latte e di carne bovina. L'applicazione della normativa di legge per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, che ci auguriamo in futuro possa essere estesa anche ad altri prodotti, se non a tutti, modificherà profondamente il rapporto tra agricoltura e industria sul piano della cessione dei prodotti agricoli.

È ben presente a tutti la grave crisi che da tempo investe il settore zootecnico nel nostro paese. Le cause sono molteplici ed hanno carattere strutturale. Una tra le più incidenti consiste certamente nel crescente divario determinatosi soprattutto negli ultimi anni, tra i costi di produzione, in continuo aumento, e i ricavi, sostanzialmente stagnanti se non addirittura in diminuzione, dei produttori zootecnici. Da ciò il grave processo di smantellamento del nostro patrimonio zootecnico, ridottosi di circa il 20 per cento negli ultimi anni, e il conseguente macroscopico aumento delle importazioni di carne, di latte e di prodotti lattiero-caseari, che nel 1974 hanno inciso per circa 1.500 miliardi di lire sul disavanzo della nostra bilancia commerciale.

L'imposizione unilaterale di prezzi non remunerativi del latte alla produzione da parte della grande industria di trasformazione, oltre a colpire pesantemente i redditi dei produttori zootecnici, minaccia di pregiudicare ogni possibilità di ripresa e di sviluppo della nostra zootecnia, accen-

tuando la tendenza alla decapitazione del patrimonio zootecnico. È chiaro e noto che nelle condizioni specifiche del nostro paese non si può fare una politica della carne senza fare una politica del latte. In altre parole, l'aumento della produzione di carne bovina è inscindibilmente legato all'aumento del costo delle vacche da latte e quindi della produzione di latte. La condizione preliminare per uno sviluppo della produzione zootecnica è, perciò, la garanzia ai produttori di prezzi remunerativi del latte alla produzione; di prezzi, cioè, che consentano di coprire i costi di produzione in continuo aumento e di conseguire adeguati livelli di reddito. Nello stesso tempo, occorre però evitare di porre in secondo piano un altro aspetto del problema: quello del controllo e della riduzione dei prezzi dei mezzi tecnici e dei servizi necessari all'agricoltura e di quelli dei prodotti alimentari al consumo, incidendo sui super profitti industriali e sulla intermediazione speculativa a livello della grande distribuzione.

Il meccanismo della legge è semplicissimo: da un lato essa vuole incentivare la costituzione di associazioni di produttori zootecnici, quale strumento per la contrattazione unitaria, a livello regionale, del prezzo di vendita del latte e per la valorizzazione di questo prodotto; dall'altro lato, stabilisce che il prezzo di vendita di detta produzione all'origine, a qualsiasi uso destinata, è determinato per ogni annata agraria tenendo conto della qualità del prodotto e con riferimento ai costi di produzione, attraverso la contrattazione collettiva, unitaria, a livello regionale, con la partecipazione di tutte le parti interessate, patrocinata dalle regioni. In caso di mancato accordo tra le parti, il prezzo è determinato da una commissione regionale nominata con decreto del presidente della regione, le cui decisioni sono vincolanti per le parti interessate, fatte salve — ovviamente — eventuali condizioni di miglior favore tra i produttori.

Si è insistito parecchio, da parte della destra, sia al Senato che in questo inizio di dibattito alla Camera, sulla incompatibilità delle norme in questione con determinate disposizioni comunitarie. Questa incompatibilità non esiste e le argomentazioni in proposito sono soltanto pretestuose. Qui non si tratta di stabilire in via amministrativa un prezzo del latte o di qualsiasi altro prodotto agricolo; si tratta di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

offrire ai produttori, alle parti interessate per meglio dire, uno strumento di contrattazione del prezzo del latte alla produzione, che sarà evidentemente la risultante degli incontri e delle trattative fra le parti, anche se questa contrattazione dev'essere necessariamente riferita a qualche parametro; e il parametro che viene indicato, in via principale, è quello dei costi di produzione del latte.

L'approvazione di questa legge in prima lettura ha suscitato qualche preoccupazione tra i dirigenti di talune organizzazioni cooperative del settore lattiero-caseario, preoccupazioni che noi riteniamo prive di fondamento reale. I dirigenti in questione temono che i produttori zootecnici, forti di un potere contrattuale che prima non avevano, possano riuscire a strappare agli industriali livelli di prezzo che le cooperative potrebbero non essere in grado di liquidare ai soci conferenti sulla base dei costi e dei ricavi di fine annata. Se si accettasse tale tesi, si dovrebbe arrivare alla conclusione che il ruolo delle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli è quello di contenere i prezzi dei prodotti all'origine, mentre così non è stato e non è, a meno che non si tratti di cooperative che tali sono soltanto di nome o che comunque vengono gestite con criteri privatistici per non dire speculativi.

La conquista di prezzi più remunerativi del latte alla produzione determinerà una lievitazione del mercato dei prodotti derivati, di cui potranno avvantaggiarsi anche le cooperative di trasformazione. Ciò non significa — e lo voglio sottolineare soprattutto nei confronti del Governo — che per le cooperative, e soprattutto per quelle che fanno produzioni tipiche come il formaggio grana, non sorgano problemi nuovi anche in relazione all'approvazione di questa legge; ma questi problemi debbono essere risolti, come noi abbiamo già proposto, con l'adozione di alcune misure legislative, nazionali e regionali, per favorire la cooperazione e rivolte a ridurre i costi di produzione, come ad esempio la concessione di credito agevolato per le anticipazioni ai soci (che è un problema molto importante per non dire decisivo per molte cooperative), di contributi per la conservazione e la stagionatura dei prodotti, di facilitazioni fiscali e altri provvedimenti.

Noi riteniamo indispensabile — e a questo proposito ci impegneremo — che questi provvedimenti a favore del settore coope-

rativo zootecnico siano adottati introducendo anche opportune norme nel disegno di legge preannunciato dal Governo (ma a quanto ci risulta non ancora presentato) relativo al piano zootecnico, di cui sollecitiamo pertanto la presentazione al Parlamento e conseguentemente il suo rapido esame e la sua altrettanto rapida approvazione.

Al tempo stesso, il gruppo comunista preannuncia la presentazione di una proposta di legge, in via di definizione, per la estensione della normativa in esame anche a tutti gli altri prodotti agricoli all'origine, così da creare le condizioni perché non soltanto i produttori zootecnici, e non soltanto per il latte, ma tutti i produttori agricoli, e per tutti i prodotti, abbiano a disposizione strumenti di contrazione che consentano una efficace tutela dei redditi dei produttori agricoli.

Per questo, caldeggiamo l'immediata approvazione della proposta di legge in esame, sulla quale — ripeto — il gruppo comunista darà voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gerolimetto. Ne ha facoltà.

GEROLIMETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale, dopo aver valutato l'incidenza del provvedimento in esame, è giunto alla conclusione di esprimere, sia pure con alcune motivazioni critiche, un parere favorevole. Le motivazioni critiche e le perplessità riguardano soprattutto i problemi dei rapporti comunitari ed alcune deviazioni che, secondo il nostro punto di vista, il provvedimento in esame contiene, rispetto ad una corretta adesione ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria.

In effetti, con l'adesione al trattato di Roma, l'Italia si era impegnata a cooperare per la realizzazione di programmi comuni, attraverso l'unificazione dei vari settori, anche e soprattutto per quanto concerne il settore agricolo. Lo strumento principale per il conseguimento di tali obiettivi consiste nell'operare conformemente alla disciplina comunitaria, impegno al quale purtroppo l'Italia è spesso venuta meno.

Nel caso specifico, le divergenze tra le disposizioni contenute nel provvedimento in esame e la normativa comunitaria si presentano anche come omissioni. La materia trattata nel provvedimento, vale a dire la determinazione del prezzo del latte e l'organizzazione dei produttori del settore, è tale da

interferire con la disciplina dell'agricoltura e con le regole di concorrenza. Tuttavia, come è stato riconosciuto nella risposta fornita dal commissario Lardinois ad una interrogazione presentata dal collega Premoli al Parlamento europeo, la Commissione delle Comunità europee non è stata in grado di valutare la compatibilità o no della normativa ora in discussione, in quanto il Governo italiano non ha comunicato agli organi della Comunità il testo in esame, come invece previsto sulla base della decisione del Consiglio dei ministri del 1964.

Oltre a queste norme, che presiedono alla disciplina del settore del latte, l'Italia ha anche violato gli obblighi stabiliti dagli articoli 92 e 93 del trattato di Roma, in quanto le norme che stiamo esaminando prevedono anche la concessione di agevolazioni, e pertanto dovrebbero essere preventivamente esaminati dalla Commissione per quanto riguarda il possibile impatto sulle deviazioni rispetto ai criteri di concorrenza e di parità dei vari prodotti all'interno dell'area comunitaria.

Del resto il Governo più volte, nel corso dell'*iter* della proposta di legge in esame — come si può anche constatare da un esame degli atti del Senato — ha espresso i propri dubbi sulla compatibilità di queste norme. In modo particolare, tale dubbio è stato sollevato nella lettera che il Presidente del Consiglio dei ministri indirizzò alla Presidenza del Senato, nel momento in cui il provvedimento stesso era all'esame di quel ramo del Parlamento, e di cui ha fatto cenno il presidente della Commissione agricoltura.

Come si vede, la questione preliminare da risolvere è se, di fronte a tale autorevole perplessità, sia legittimo procedere in siffatta materia (disciplina del latte e relativa organizzazione di mercato) prescindendo dalle norme comunitarie, e senza un preventivo giudizio da parte della Commissione.

Oltre al rispetto della forma, l'Italia deve anche dimostrare il rispetto per la sostanza della disciplina, specie in un settore, come quello della determinazione dei prezzi, che ha già provocato alcune decisioni contrastanti della Corte di giustizia. Tra queste si può citare la sentenza del 23 gennaio 1975, n. 3174, che ha giudicato incompatibile con la normativa comunitaria il sistema di determinazione amministrativa dei prezzi vigente in Italia, basato su un decreto del 1944, in riferimento al prezzo dei cereali, stante la disciplina comunitaria

di organizzazione comune dei mercati agricoli. La disciplina comunitaria delle organizzazioni dei produttori non è ancora del tutto compiuta, salvo che nel settore degli ortofrutticoli. Pertanto andrebbe tenuta a modello quella disciplina che in Italia è stata realizzata dalla legge del 1967, n. 622, affinché nel settore del latte si abbiano soluzioni che già hanno avuto l'assenso degli organi comunitari. Del resto, l'estensione di quelle norme nazionali al settore zootecnico risolverebbe anche delicati problemi di diritto interno, legati ai rapporti tra Stato e regioni. Le regioni a statuto ordinario, come quelle a statuto speciale, non hanno infatti competenza in materia di strutture di mercato e di applicazione diretta dei regolamenti comunitari.

Di tutte queste considerazioni, ad ogni modo, che secondo il nostro punto di vista hanno un valore considerevole ma secondario, rispetto alla sostanza del problema, non facciamo un punto di fondamentale opposizione.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei produttori prevista dalla legge n. 622, essa è basata sui concetti del libero associazionismo e di un coordinamento a livello centrale. Appunto per tale motivo avevamo suggerito al Governo, ancora in sede di discussione al Senato, alcuni emendamenti, che non sono stati accolti, e sui quali comunque non insistiamo in questa Assemblea. In sostanza, con tali emendamenti si voleva assicurare una organizzazione dei produttori del settore lattiero-caseario il più possibile uniforme sul piano nazionale e coordinata, tale da svolgere un'azione proficua per la tutela e la valorizzazione della produzione del settore. Si intendeva, nel contempo, garantire anche una libertà di mercato che consentisse l'accesso di tutte le forze interessate alla utilizzazione dei prodotti primari della zootecnia.

L'intervento dello Stato, da realizzare essenzialmente attraverso il Ministero della agricoltura, tiene conto della nuova realtà regionale, in quanto si svolge sempre di concerto con le regioni; tale normativa è quindi suscettibile di essere affidata alle regioni mediante delega.

Sono queste, sostanzialmente, signor Presidente, le considerazioni che il gruppo liberale intende esprimere su questa proposta di legge, in merito alla cui approvazione, per altro, prevale la convinzione della sua opportunità ed utilità per un largo settore di produttori e di aziende, che ci in-

ducono ad esprimere fin d'ora un parere favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bortolani.

BORTOLANI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si permetta di esprimere alcune considerazioni sulla proposta di legge sottoposta oggi alla nostra attenzione.

Vorrei innanzitutto dire ai colleghi che con l'approvazione di questo provvedimento si rende finalmente giustizia ad un milione e mezzo di produttori nel nostro paese, instaurando un sistema razionale e civile, come si usa fare in ogni buona azienda con caratteri di modernità. Il prezzo del latte, con l'approvazione di questo strumento legislativo, sarà cioè concordato sulla base dei costi di produzione.

Le norme in esame, dicevo, interessano una larghissima maggioranza dei produttori agricoli italiani, per un totale di 40 milioni di ettoltri di prodotto. Fino ad oggi il prezzo veniva indicizzato in base al riferimento dei prodotti derivati, lasciando cioè il rischio di mercato tutto a carico dei produttori agricoli. Con le associazioni che si prevede di costituire verrà rafforzato il potere di mercato della produzione agricola nel settore del latte e, con il metodo della vendita per il tramite, verrà anche assicurata alla parte industriale la qualità del prodotto (che viene anzi premiata attraverso il meccanismo del coordinamento con le regioni, che riguarda anche la sanità del bestiame e le qualità organolettiche del latte), mentre ai produttori verrà data garanzia in merito alle qualità di prodotto da consegnare all'industria.

Si sappia che nel 1974 abbiamo importato oltre 4 milioni di ettoltri di latte, con una spesa di circa 60 miliardi. Chi perciò, richiamandosi allo spirito delle norme comunitarie, considera questa legge non adeguata, non tiene conto della contraddittorietà del nostro comportamento in questo settore; mentre infatti, come dicevo prima, importiamo milioni di quintali di latte, eliminiamo al contempo migliaia di capi (ricordo che 400 mila vacche da latte sono state portate al macello negli ultimi due anni). D'altra parte, a mio modesto avviso, anche dalla discussione avvenuta al Senato

e da quanto hanno avuto modo di dire i relatori, è stato dimostrato che già in altri Stati della Comunità europea (Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia), esistono meccanismi analoghi, sorti appunto per la tutela dei produttori di latte.

Voglio ancora dire che la necessità e l'urgenza che questa disposizione diventi operante costituiscono un fatto di enorme importanza non soltanto per l'economia agricola del nostro paese, ma per tutta la economia in generale. La nostra bilancia commerciale ha denunciato un passivo globale nel settore di circa 1.500 miliardi nel 1974. Per di più, il comparto del latte, che è indissociabile da quello della carne, in molte occasioni determina nell'impresa agricola italiana le risultanze economiche.

Pertanto richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità che si dia pronta attuazione a questa legge con la sua approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche considerazioni. Riteniamo che il provvedimento sia importante per vari motivi: in primo luogo perché esso mira ad assicurare ai produttori entrate in qualche modo più rispondenti alla entità dell'impegno loro richiesto, perché mira a creare i presupposti per una più efficace presenza agricola organizzata nel settore, e infine perché configura norme di principio nel cui ambito si può collocare l'iniziativa regionale.

Sono tre aspetti molto importanti, e forse non è esagerato dire che nel loro insieme essi danno luogo ad una vera e propria riforma di struttura. Inoltre, così come ha rilevato anche l'onorevole Bardelli, è necessario puntare, nella misura maggiore possibile, su un'impostazione integrale dell'allevamento nazionale; ciò anche per le considerazioni fatte dall'onorevole Bortolani, che ringrazio anche per le ulteriori osservazioni che ha voluto fare. Proprio per questo motivo il Ministero dell'agricoltura ha predisposto un disegno di legge per la messa a punto e l'attuazione di un programma di sviluppo zootecnico che investa direttamente la responsabilità delle regioni e con esse di tutti gli altri ministeri, enti e organismi in grado di dare un contributo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

che affronti la globalità dei problemi relativi e faccia capo, stimolandola ed aiutandola, all'iniziativa dei produttori singoli ed associati. Il provvedimento è stato inviato all'esame delle regioni e delle organizzazioni interessate.

Per questi motivi e per quelli a cui ho fatto riferimento nei precedenti interventi (ed anche perché il provvedimento prevede — è questo un altro punto da mettere in evidenza — ulteriori e determinanti procedure), oltre che per le modificazioni apportate al Senato, che sono servite anche ad eliminare alcuni dubbi sorti sulla compatibilità con le norme comunitarie e a dissipare le preoccupazioni del Governo espresse dal sottoscritto in quest'aula con riferimento ai prezzi dei prodotti finiti, il Governo invita la Camera ad approvare la proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato, e accettate dalla Commissione, affinché la proposta di legge risulti approvata nella medesima stesura dai due rami del Parlamento.

Le prime modificazioni sono all'articolo 2, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici.

Le associazioni, costituite su iniziativa di produttori agricoli, devono avere i seguenti requisiti:

1) avere quali soci produttori agricoli singoli o associati e loro cooperative;

2) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze;

3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'as-

sociazione secondo modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie;

b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonché di iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo e ad agevolare la vendita;

c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui gli associati svolgono la loro attività.

Gli statuti devono prevedere il voto *pro capite* e il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative. Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreché i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla presente legge.

Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori.

Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze ».

Il Senato vi ha introdotto tre modificazioni. La prima consiste nell'inserimento, dopo il primo comma, del seguente:

« Sono equiparate alle regioni, a tutti gli effetti della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano ».

La seconda modificazione consiste nella sostituzione del numero 1) del terzo comma (secondo nel testo della Camera) con il seguente:

« 1) avere quali soci produttori agricoli di latte singoli o associati e loro cooperative, che abbiano la disponibilità del prodotto ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

La terza modificazione consiste nella sostituzione del quinto comma (quarto nel testo della Camera) con il seguente:

« Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori ai fini della presente legge; qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli enti ad esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma introdotto dal Senato.

2. 1. De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.

Al terzo comma, al n. 1), sopprimere le parole: di latte.

2. 2. De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: il riconoscimento di cui sopra è subordinato all'osservanza delle direttive che in materia saranno impartite dal Governo nell'esercizio della sua funzione di coordinamento.

2. 3. De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.

L'onorevole De Marzio, o altro firmatario, ha facoltà di illustrarli.

TASSI. Signor Presidente, richiamo l'attenzione della Camera sulla chiarezza degli emendamenti, che non necessitano di una approfondita illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

BORTOLANI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene gli emendamenti De

Marzio 2. 1, 2. 2 e 2. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 2. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 2. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 2. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 2.

(Sono approvate).

Segue la modificazione all'articolo 3, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Per la contrattazione prevista dalla presente legge è costituito in ogni regione un comitato economico, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, primo e terzo comma. Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Il comitato economico è assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali provvedono a designare ciascuna un proprio rappresentante.

La regione promuove, nel più breve tempo possibile, l'insediamento del comitato di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni.

La regione provvede altresì, entro trenta giorni dalla scadenza, agli adempimenti necessari al rinnovo di detto comitato ».

Il Senato lo ha modificato sostituendo, al primo comma, le parole: « Per la contrattazione prevista dalla presente legge », con le parole: « Per la contrattazione e per la valorizzazione del prodotto previste dalla presente legge ».

Pongo in votazione questa modificazione.

(È approvata).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

Segue la modificazione all'articolo 7, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore o degli assessori regionali competenti.

Alle associazioni di cui alla presente legge le regioni possono concedere, in rapporto alla produzione venduta e al numero dei soci, con gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla CEE ».

Il Senato lo ha modificato sostituendo, al secondo comma, le parole: « in rapporto alla produzione venduta e al numero dei soci », con le parole: « in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci ».

Pongo in votazione questa modificazione.
(È approvata).

Seguono le modificazioni all'articolo 8, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sarà determinato, tenuto conto della particolare situazione del settore, secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un prezzo base determinato ai sensi del successivo articolo 9;

b) maggiorazione percentuale riferita alle qualità del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo articolo 10 ».

Il Senato ha introdotto due modificazioni, più altre di coordinamento.

Al primo comma, dopo le parole: « tenuto conto della particolare situazione del settore », sono state inserite le parole: « previa indicazione di uno *standard* merceologico minimo ».

Sono poi stati aggiunti, come secondo e terzo comma, con la sola modificazione di

coordinamento relativa alla sostituzione delle parole: « del precedente articolo », con le parole: « del precedente comma », i due commi che costituivano l'articolo 9 nel testo della Camera. Tale articolo 9, soppresso in quanto articolo autonomo dal Senato, ora del seguente tenore:

« Il prezzo di cui alla lettera a) del precedente articolo 8 è determinato, per le singole zone di produzione, per ciascuna annata agraria, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte.

A tal proposito è stabilita la revisione semestrale riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro ».

Conseguentemente, alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8, le parole: « ai sensi del successivo articolo 9 », sono state sostituite con le parole: « ai sensi dei commi successivi »; e alla lettera b) le parole: « ai sensi del successivo articolo 10 », sono state sostituite con le parole: « ai sensi del successivo articolo 9 ».

A questo nuovo testo dell'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, dopo le parole: *standard* merceologico minimo, aggiungere le parole: determinato con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, tenute presenti le norme comunitarie in materia.

8. 1. De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: e dei prezzi dei prodotti trasformati dal latte.

8. 2. De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.

L'onorevole De Marzio, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

TASSI. Anche riguardo a questi emendamenti, signor Presidente, credo che la Camera possa ben comprendere il motivo che ci ha spinto a presentarli, senza che sia necessaria un'approfondita illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

BORTOLANI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene gli emendamenti De Marzio 8. 1 e 8. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 8. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 8. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 8.

(Sono approvate).

S'intende pertanto approvata anche la soppressione dell'articolo 9 come articolo autonomo.

Seguono le modificazioni all'articolo 10 del testo della Camera, che era del seguente tenore:

« La maggiorazione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 8 è riferita ad aumenti percentuali del prezzo base a secondo delle diverse destinazioni del latte, tenuto conto:

- a*) del contenuto in grasso e proteine;
- b*) del valore batteriologico;
- c*) delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame;
- d*) della refrigerazione del latte alla stalla.

Le regioni indicano le associazioni, gli istituti e i laboratori presso i quali espletare le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere delle parti contraenti e, fino alla loro costituzione, delle organizzazioni di cui all'articolo 13, determinano con proprie leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali:

1) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del preceden-

te primo comma, percentuali che possono essere variate annualmente con provvedimenti delle regioni stesse, sentito il parere delle parti sopraindicate;

2) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate ».

Nel testo del Senato, in questo che diviene l'articolo 9, è stato premesso ai due alinea del terzo comma il seguente nuovo:

« 1) lo *standard* merceologico minimo del latte ».

Conseguentemente, i due vecchi alinea 1) e 2) assumono rispettivamente la numerazione di 2) e 3).

Sempre al terzo comma, per motivi di coordinamento le parole: « di cui all'articolo 13 », sono state modificate nelle parole: « di cui all'articolo 12 ».

Pongo in votazione questo articolo 9 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 10 del testo del Senato corrisponde esattamente — con la sola modificazione di coordinamento che consiste nella sostituzione, al primo comma, delle parole: « di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 », con le parole: « di cui ai precedenti articoli 8 e 9 » — all'articolo 11 del testo della Camera, che era del seguente tenore:

« Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la regione promuove su richiesta di una delle parti, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al precedente articolo 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10.

Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti.

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura del comitato sul bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed è vincolante per le parti contraenti.

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, l'incontro per la contrattazione è

promosso dalla regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona».

Pongo in votazione la modificazione apportata dal Senato.

(*È approvata*).

Anche l'articolo 11 del testo del Senato corrisponde esattamente, salvo un'unica modificazione di coordinamento — relativa alla sostituzione, al primo comma, delle parole: « l'accordo di cui all'articolo 11 », con le parole: « l'accordo di cui all'articolo 10 » — all'articolo 12 del testo della Camera il cui tenore era il seguente:

« Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'articolo 11 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una commissione così composta:

1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato con funzioni di presidente;

2) 5 rappresentanti dei produttori del latte, di cui 4 in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali;

3) 2 rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute;

4) 4 rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente numero 2);

5) 1 rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

6) 2 esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5).

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni è competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

La commissione è nominata con decreto del presidente della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui è stata formalmente investita della questione.

La decisione della commissione è presa a maggioranza dei voti ed è vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

La commissione ha sede presso la camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa».

Pongo in votazione la modificazione apportata dal Senato.

(*È approvata*).

Da ultimo vengono le modificazioni all'articolo 13 del testo della Camera, il cui tenore era il seguente:

« Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, gli assessori regionali dell'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8, 9 e 10, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria e per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'articolo 12 ».

Nel testo del Senato, in questo che diviene l'articolo 12, sono state inserite, al primo comma, dopo le parole: « i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli », le parole: « e delle organizzazioni cooperative agricole ».

Inoltre, sempre al primo comma, per i soliti motivi di coordinamento le parole: « di cui agli articoli 8, 9 e 10 », sono sostituite nel testo del Senato con le parole: « di cui agli articoli 8 e 9 ».

Pongo in votazione questo articolo 12 del testo del Senato.

(*È approvato*).

Nessuna modificazione è stata invece apportata all'ultimo articolo della proposta di legge (14 nel testo della Camera, 13 nel testo del Senato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 (3621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

STORCHI, *Relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda il merito della convenzione, mi rimetto alla relazione scritta che mi pare abbia esposto i caratteri particolari di questo accordo che interessa 3.500 nostri compatrioti che lavorano nella Repubblica di San Marino. È questo il primo accordo del genere stipulato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino ed esso comprende, secondo le norme generali di tutti gli accordi analoghi, l'insieme di tutte le forme previdenziali e assistenziali, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi.

Si tratta, quindi, di un accordo di notevole importanza, anche se per raggiungerlo sono state superate talune difficoltà derivanti dalla diversità dei sistemi previdenziali vigenti nel nostro paese e nella Repubblica di San Marino, e anche dagli oneri che indubbiamente sono gravosi per la Repubblica medesima.

Detto questo, non posso che augurarmi che il disegno di legge sia approvato il più rapidamente possibile e rapidamente trovi la sua attuazione.

Con l'occasione, signor Presidente, vorrei ricordare che nello stesso giorno, 10 luglio 1974, in cui si è firmato questo accordo in materia di sicurezza sociale con la Repubblica di San Marino, è stato firmato, con la stessa Repubblica, anche un accordo che riguarda una convenzione in materia economica, finanziaria e monetaria. Indubbiamente, anche questo secondo accordo si inquadra nell'insieme dei rapporti fra il nostro paese e la Repubblica di San Marino; esso viene incontro ad esigenze par-

ticolari della Repubblica stessa, specialmente dal punto di vista economico. Per tali ragioni vorrei pregare la Presidenza, e lo onorevole sottosegretario per quanto riguarda il Governo, affinché si proceda con urgenza alla ratifica di questo secondo accordo. Infatti, se sarà possibile effettuare tale ratifica al più presto, possibilmente anche nella prossima settimana, credo che con ciò andremo incontro ad una esigenza vivamente sentita, e con ciò riconfermeremo la collaborazione e l'amicizia che intercorrono fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda il provvedimento in esame mi rimetto alle considerazioni enunciate dal relatore, sottolineando che, oltre all'utilità generale di questa convenzione in materia sociale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino che, come è stato ricordato, riguarda più di 3.500 compatrioti, è da rilevare altresì l'introduzione, nella convenzione stessa, di una procedura che consente ai due Stati ulteriori miglioramenti in fase applicativa. Ciò è molto importante, perché, al momento dell'applicazione della convenzione, potrebbero apparire alcuni elementi insoddisfacenti, anche se non derivanti dalla volontà dei due Governi contraenti, ma solo dalla differenza di due ordinamenti non facilmente armonizzabili. Il fatto che nella convenzione stessa sia prevista esplicitamente una procedura atta a consentire ai due paesi la revisione in fase applicativa dei loro ordinamenti interni, in modo da generalizzare gli affermati principi di sicurezza sociale, rende il provvedimento soddisfacente dal punto di vista italiano. Pertanto esprimo in nome del Governo l'auspicio che il provvedimento venga rapidamente approvato.

Per quanto riguarda invece il giusto rilievo dato dal relatore all'altra convenzione concernente la materia economica, finanziaria e monetaria, che è stata firmata nello stesso giorno tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, devo dire che io consento con la raccomandazione espressa dal relatore stesso; infatti, il Governo valuta queste due convenzioni, politicamente, come contestuali. Noi tendiamo ad un miglioramento

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

complessivo delle relazioni tra i due paesi. È pertanto evidente che, come abbiamo firmato insieme queste due convenzioni, così tendiamo a proporle congiuntamente la ratifica al Parlamento. Il ritardo è solo di natura tecnica; credo che esso possa venire facilmente superato, e assicuro in ogni caso il relatore che il Governo farà tutto quello che è in suo potere affinché l'iter sia il più rapido possibile, in modo da giungere alla ratifica anche di questa seconda convenzione. Frattanto raccomando alla Camera l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Desidero dare assicurazione all'onorevole relatore e all'onorevole sottosegretario che l'Ufficio di Presidenza farà il possibile perché il disegno di legge, il cui esame è stato da loro sollecitato, venga al più presto esaminato dalla competente Commissione. Devo tuttavia mettere in evidenza il fatto che esso è stato presentato solo poco tempo fa; conseguentemente, sarà necessario attendere i tempi tecnici relativi alle varie procedure.

Passiamo ai due articoli del disegno di legge n. 3621. Se ne dia lettura, con l'avvertenza che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò direttamente e successivamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello ministeriale.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 57 della convenzione stessa ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

BARDOTTI ed altri: « Provvedimenti per la immissione in ruolo di insegnanti della scuola elementare » (3837).

Sarà stampata e distribuita.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge alle sottotestate Commissioni permanenti:

alla IV Commissione (Giustizia):

MICHELI PIETRO ed altri; Senatori ZUGNO e DE VITO; Senatori LUGNANO ed altri; Senatori PAZIENZA ed altri: « Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi » (*già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato, in un testo unificato, dalla II Commissione del Senato*) (146-B);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatore SANTALCO: « Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3817) (*con parere della IX Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Ulteriore modifica della legge 21 marzo 1958, n. 314, riguardante particolari modalità per il conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi da parte di licenziati da scuole ed istituti professionali per le attività marinare » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (*con parere della X Commissione*) (3809);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di quelle interessanti il Mincio superiore, il canale diversivo sca-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

ricatore di Mincio, il canale collettore delle acque alte mantovane e il collettore Fissero-Tartaro. Delimitazione del comprensorio idraulico » (3672) (con parere della VI Commissione);

« Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3822) (con parere della I, della V e della X Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

« Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima » (3783) (con parere della V e della VI Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del Regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE: « Modifica dello statuto di autonomia per garantire ai ladini della val di Fassa in provincia di Trento i medesimi diritti, di cui godono i ladini della provincia di Bolzano » (3750);

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: « Attuazione dell'articolo 130 e dell'articolo 125, primo comma, della Costituzione (riforma dei controlli) » (3756);

IANNIELLO ed altri: « Norme in materia di indennità di scala mobile, di aggiunte di famiglia e di pensioni al di sotto di lire 100 mila mensili per i dipendenti dello Stato » (3765) (con parere della V e della VI Commissione);

COSTAMAGNA: « Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (3770) (con parere della V e della VI Commissione);

alla II Commissione (Interni):

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ed altri: « Adeguamento e unificazione delle pensioni e degli assegni per gli inabili fisici, psichici e sensoriali » (3721) (con parere della I, della V e della XIV Commissione);

BELLUSCIO ed altri: « Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia » (3741) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

ZOLLA ed altri: « Norme per il miglioramento del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia » (3764) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

FELISETTI: « Modifica del trattamento del personale in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo di polizia femminile e dell'amministrazione civile di pubblica sicurezza » (3766) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

FLAMIGNI ed altri: « Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana » (3793) (con parere della I, della IV, della V e della VII Commissione);

PICCOLI ed altri: « Inchiesta parlamentare su organizzazioni, associazioni, raggruppamenti aventi scopi politici anticostituzionali » (3810) (con parere della IV Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

« Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971 » (3398) (con parere della X e della XIV Commissione);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo concluso a Ginevra il 1° luglio 1970 » (3399) (con parere della X e della XII Commissione);

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 » (3785) (con parere della V e della XIII Commissione);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974, e dello scambio di note nella stessa data » (3786) (con parere della V, della VI e della XII Commissione);

« Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEm) » (3804) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

« Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Canberra il 28 novembre 1973 » (approvato dal Senato) (3823) (con parere della II e della IV Commissione);

« Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: a) convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; b) convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale » (approvato dal Senato) (3824) (con parere della II e della IV Commissione);

alla V Commissione (Bilancio):

« Ulteriore aumento del capitale della società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni » (3782) (con parere della VI e della XII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

FIORET ed altri: « Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali iscritti nel ruolo separato e limitato della

Guardia di finanza » (3761) (con parere della I, della V e della VII Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

SIMONACCI e IOZZELLI: « Promozione al grado superiore dei combattenti della guerra di liberazione » (3775) (con parere della I e della V Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

LINDNER ed altri: « Modificazione dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766 » (3763) (con parere della I e della V Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

Tocco ed altri: « Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche: modifiche all'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici » (3747) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

« Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice » (3759) (con parere della I, della II, della VI e della XII Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

BERNARDI ed altri: « Tutela del lavoro autonomo e subordinato dei tassisti » (3366) (con parere della II, della IV, della VI, della XII e della XIII Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura):

ANTONIOZZI: « Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto » (3757) (con parere della I e della V Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

« Istituzione del ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero » (3758) (con parere della I e della V Commissione);

« Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

difficoltà economiche e finanziarie » (3784) (con parere della V e della VI Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

OLIVI ed altri: « Legge-cornice per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali » (3695) (con parere della I e della V Commissione);

ZAFFANELLA ed altri: « Aumento del contributo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato » (3767) (con parere della II e della V Commissione).

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Annuncio di una risoluzione.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Mercoledì 25 giugno 1975, alle 17:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e il ferimento dei viaggiatori, e dei protocolli A e B, firmati a Berna il 26 febbraio 1966 (*approvato dal Senato*) (2540);

— *Relatore:* Salvi;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 feb-

braio 1970: Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) (*approvato dal Senato*) (3105);

— *Relatore:* Salvi.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FRACANZANI ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813);

GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039);

— *Relatore:* Girardin.

4. — *Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:*

BORTOLANI ed altri; BARDELLI ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione (3235-2208-B);

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 (3621).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

6. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fian-

cheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANELI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 18,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La VI Commissione,

considerata la grave situazione in cui si trova l'Azienda dei monopoli di Stato soprattutto per quanto riguarda il settore dei tabacchi;

tenuto presente che i voti della Camera in ordine all'esigenza di ristrutturare l'azienda in relazione prima all'abolizione dell'imposta di consumo sul sale, poi alle scadenze comunitarie che prevedono la liberalizzazione della vendita dei tabacchi a partire dal 1° gennaio 1976, sono state disattese dal Governo;

considerato come gli stessi impegni assunti con le organizzazioni sindacali dei dipendenti che prevedevano misure che avrebbero, se attuate, consentito all'azienda di migliorare la sua posizione sia sul mercato interno sia sul mercato internazionale, non sono stati attuati,

impegna il Governo:

1) a concludere rapidamente i lavori dell'apposita commissione per la riforma dell'Azienda dei monopoli di Stato;

2) a procedere rapidamente all'attuazione dei programmi di investimento nelle saline di Stato e nelle manifatture di tabacco per potenziare la produzione e migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti; in particolare a provvedere con sollecitudine alla costruzione degli opifici di Bari, Catania e Lungro ed al potenziamento della manifattura di Scafati;

3) alla eliminazione di tutti i servizi appaltati ed all'assunzione di tutto il personale interessato per consentire anche una notevole economia di spesa;

4) alla revisione di tutte le concessioni nella produzione del sale destinato all'industria;

5) a stabilire un diverso rapporto con le regioni Sicilia e Sardegna in ordine alla

particolare situazione esistente in esse ove non esiste il diritto di esclusiva detenuto dall'Azienda di Stato nel resto del territorio nazionale in ordine alla produzione di sale alimentare;

6) a fissare attraverso il CIP il prezzo del sale su scala nazionale, per tutti gli usi;

7) a provvedere rapidamente alle assunzioni di tutto il personale necessario per la piena utilizzazione delle strutture e delle macchine già esistenti nelle manifatture e nelle saline anche in applicazione di recenti accordi raggiunti fra Governo e sindacati;

8) a stabilire un positivo rapporto con le associazioni dei produttori di tabacco e con le regioni interessate al fine di sviluppare quelle produzioni di cui è oggi carente l'azienda, per eliminare, nel contempo ogni manovra di speculazione che possa essere ancora attuata in tal campo da ditte straniere;

9) a definire rapidamente in accordo con i gestori delle rivendite di generi di monopolio il miglioramento dell'aggio loro spettante, considerando positivamente l'esistenza di una così diffusa e capillare rete di rivendite su tutto il territorio nazionale per una politica di contenimento dei prezzi.

« In relazione alla situazione che si è determinata all'indomani dell'abolizione dell'imposta di consumo sul sale e che, inevitabilmente, si determinerà a seguito della liberalizzazione della vendita dei tabacchi,

impegna il Governo

a valutare attentamente l'opportunità di mantenere l'esclusiva della vendita dei prodotti dell'Azienda di Stato.

« In questo quadro riesaminare la organizzazione e la funzione dei magazzini di distribuzione al fine di garantire il tempestivo rifornimento di tutte le rivendite dei prodotti necessari evitando possibili interferenze di interessi contrastanti con quelli generali.

(7-00023) « CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, CIRILLO, GIOVANNINI, NICCOLAI CESARINO, BUZZONI, LA MARCA, MANCINELLI, PASCARIELLO, PELLICANI GIOVANNI, TERRAROLI ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BARDOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali criteri il Ministero della pubblica istruzione abbia seguito nella applicazione, al personale dipendente docente e non docente, delle particolari disposizioni contenute nell'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, confermate dal primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che istituisce la aspettativa per motivi sindacali a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali aventi carattere nazionale.

Poiché la legge citata parla esplicitamente di « organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative » e stabilisce che « il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio », si chiede di sapere:

1) quanti siano (numero globale) i dipendenti dalla amministrazione della pubblica istruzione (insegnanti, dirigenti e non docenti) collocati in aspettativa per motivi sindacali;

2) quante e quali siano le organizzazioni che attualmente impiegano dirigenti sindacali collocati in aspettativa;

3) quante siano attualmente le unità assegnate a ciascuna delle predette organizzazioni. (5-01057)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ABBIATI DOLORES, BOLDRINI E TERRAROLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se sia informato della risonanza avuta dalla sostituzione del comandante del distretto militare di Brescia, colonnello Castellazzo, e della diffusa impressione secondo la quale si tratterebbe, più che di un normale avvicendamento, di un « pensionamento anticipato adottato con procedura anomala », sul quale graverebbe l'ombra della « discriminazione politica »;

se sia informato che tutta la vicenda, anche per il modo ambiguo in cui qualche

giornale ha voluto presentarla, colpisce i sentimenti democratici della città alla quale il colonnello Castellazzo è noto come leale repubblicano;

se ritenga abbia fondamento l'affermazione riportata da quasi tutta la stampa secondo la quale le voci messe in giro con insistenza (ma senza riscontro e smentite dalle gerarchie militari) sulle cause di tale sostituzione, facciano parte di « una manovra ordita da persone senza scrupoli ai danni del colonnello Castellazzo » ed ad ammonimento per tutti coloro che, nelle file delle forze armate, si manifestano coerentemente fedeli alla Costituzione repubblicana;

se ritenga che i provvedimenti e le procedure adottati non possano essere interpretati come un atto politico che tende ad incrinare i rapporti che si sono venuti costituendo tra forze armate e società civile e che negli ultimi tempi si sono rinsaldati nelle celebrazioni del XXX della Liberazione. (4-13867)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere le motivazioni per le quali il responsabile della squadra politica della questura di Lucca sia stato trasferito al commissariato di Pescia (Pistoia), subito dopo la corrispondenza pubblicata dal settimanale *L'Espresso*, per cui la cosiddetta cellula nera di Lucca operava d'accordo con l'antiterrorismo di Lucca e di Firenze. (4-13868)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia esatto che il cinema Vittoria di Ortola è stato preso in affitto dal professor Ferrara dell'ospedale civile di Massa; se sia esatto che il pagamento è stato effettuato con assegni del dottor Azzolina, così come afferma il proprietario geometra Nino Giuseppini di Massa;

per conoscere se sia altresì esatto che gli stessi Ferrara e Azzolina hanno provveduto a sub-locare il cinema a Lotta continua, indicando come gestore e responsabile Bompresi Ovidio. (4-13869)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali direttive persegua, in tema

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1975

di ordine pubblico, il vice questore Tullio De Rosa in Viareggio, per cui i vari reati che vengono commessi e che portano la sigla della sinistra (le nove bombe scoppiate nel febbraio-marzo 1975 in Viareggio; accoltellamento di Marco Bracci nella notte di domenica 16 giugno 1975 a Lido di Camaiore; le due bombe esplose durante le votazioni sempre a Lido di Camaiore) vengono sistematicamente minimizzati, arrivando perfino a influenzare la stampa locale perché dia versioni non rispondenti al vero; mentre la solerzia non è mai troppa quando si tratta di operare nei riguardi di cittadini classificati di destra;

se il Ministro si renda conto come tale comportamento, anziché tutelare l'ordine pubblico, lo esaspera, al punto da creare un clima di tensione sulla cui scia possono accadere fatti gravi. (4-13870)

BERNARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere il suo pensiero in ordine alla perseverante inosservanza a Roma dell'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, relativamente alla ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali.

Risulta infatti all'interrogante che nonostante siano stati raggiunti accordi tra le aziende di credito e il consiglio notarile di Roma previsti dall'ultimo comma del predetto articolo 10 per una equa ripartizione dei titoli di credito tra tutti i notai (sembra che non potesse superare il tetto di 1500 titoli cadauno) in effetto tale accordo non è stato mai applicato, per cui vi sono notai cui vengono affidate varie migliaia di titoli di credito ed altri che non superano le centinaia con una sperequazione che andrebbe senz'altro eliminata per ragioni di elementare giustizia distributiva prima ancora che per rispetto alla legge. (4-13871)

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Morone Giovanni, nato a Guardia Sanframondi il 18 ottobre 1903 ed ivi residente alla via Pietralata 35, pratica contrassegnata con il numero di posizione 9080685. (4-13872)

GUARRA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali all'ex capo squadra della disciolta milizia Morone Giovanni, nato a Guardia San-

framondi il 18 ottobre 1903, ed ivi residente alla via Pietralata 35, non venga corrisposta la indennità relativa alla croce di guerra al valor militare concessagli il 30 agosto 1941 a firma del generale di corpo d'armata comando Scacchiere Ovest Guglielmo Nasi per ricompensa al valor militare concessa sul campo - Monte Giramba - il 1° agosto 1941.

(4-13873)

BORTOLANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che per effetto dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo allo stato giuridico del personale della scuola, le disposizioni contenute nel citato decreto si applicano anche agli insegnanti tecnico-pratici e agli assistenti degli istituti tecnici e dei licei dipendenti dalle amministrazioni provinciali - se ritenga urgente precisarlo con apposita circolare, allo scopo di evitare al predetto personale stati di incertezza giuridica che inevitabilmente favorirebbero lo sviluppo di un contenzioso. (4-13874)

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che la legge 16 febbraio 1974, n. 39, andata in vigore il 1° aprile dello stesso anno, riguardante l'inquadramento a ruolo del personale incaricato PL dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non ha trovato ad oggi applicazione -:

quali siano i motivi che hanno determinato le graduatorie nei rispettivi compartimenti, in tempi diversi;

se si ritenga opportuno e necessario definire il più presto possibile le norme di applicazione della citata legge n. 39, stante il periodo di tempo trascorso dalla sua andata in vigore, ed i diritti, nel contempo, maturati dagli interessati, a seguito della legge medesima. (4-13875)

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga lesiva dei diritti costituzionali la richiesta ai presidi dei nominativi degli insegnanti scioperanti e la loro sostituzione alle sedute degli scrutini con insegnanti supplenti.

Se ritenga inoltre che tale sostituzione vada a scapito della serietà e della attendibilità dei risultati dei medesimi scrutini. (4-13876)

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

come intende far fronte alla paralisi dell'amministrazione delle imposte dirette provocata dalla prolungata irresponsabile azione corporativa dei sindacati autonomi del personale;

come spiega il particolare trattamento di favore riservato al predetto personale che pur non prestando la propria opera

continua regolarmente a percepire lo stipendio;

se ritenga di dover procedere alle ritenute mettendo fine ad una politica che oltre ad avere creato scandalo e suscitato la giusta reazione della stampa e degli altri settori del mondo del lavoro costituisce obiettivo incentivo ad agitazioni pseudo sindacali e settoriali dell'Amministrazione statale.

(2-00657) « CARUSO, DI GIULIO, D'ALEMA, VETERE, RAFFAELLI, VESPIGNANI, POCHEITI ».